ACCERTAMENTO DELLA GUIDA IN STATO DI STUPEFAZIONE: <<...NECESSITÀ DEI PRELIEVI EMATOLOGICI ED INSUFFICIENZA DELLE SOLE INDAGINI SULLE URINE ...>>.

Mi è stato chiesto di rispondere al quesito relativo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 187 C.d.s a carico del conducente di un veicolo che, a seguito di incidente stradale, venga sottoposto al **solo** esame delle urine.

A) Per dare una risposta esauriente al quesito postomi occorre preliminarmente, come sempre, analizzare la normativa dell'art. 187 C.d.s. che disciplina la "*Guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*".

L'articolo in parola, che per semplicità espositiva si riporta, al primo comma testualmente recita:

1. *Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.*

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica **dopo** *aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.*

Il secondo comma, invece, prevede che gli agenti "(...) *possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili* (...)"; a norma dei commi 2 *bis* e 3 dello stesso articolo "*...quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (...) gli agenti di polizia (...) accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso* (...)".

B) A fronte di siffatto quadro normativo, la condotta sanzionata dall'articolo *de quo* è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali.
Difatti, recente e consolidato è l'orientamento della Corte di Cassazione, oltre quello di autorevole Dottrina, che ha così precisato quale sia l'elemento oggettivo del reato in esame: "(..) *la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, comma 1 CdS* ***non*** *è quella di chi guida* ***dopo*** *avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa, dunque, affermarsi la responsabilità dell'agente* ***non*** *è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti,* ***ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione*** (..)" (ex plurimis, Cass. Pen., sez. IV, 11.08.2008 n. 33312).
Ciò consente di affermare, dunque, che tale reato risulta integrato dalla concorrenza di **due** elementi, dei quali l'uno deve essere rilevato dagli agenti che intervengono -

lo stato di alterazione - e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, invece, consistente nell'**accertamento della presenza**, nei liquidi fisiologici del conducente, di **tracce di sostanze stupefacenti** o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, attesa la rilevanza **non** del dato quantitativo (contrariamente a quanto previsto per l'art. 186 C.d.S "*Guida sotto l'influenza dell'alcool*"), ma degli effetti che l'assunzione delle sostanze può provocare, in concreto, nei singoli soggetti.

Ebbene, ai fini dell'accertamento del reato è necessario che gli operanti verifichino la presenza degli elementi che lo qualificano: indici sintomatici che possono (o meglio devono) essere rilevati e annotati direttamente dagli agenti che intervengono (es. dichiarazione confessoria spontanea, occhi rossi, pupille dilatate, sonnolenza, lentezza nei riflessi, nervosismo, stato confusionale, eccessiva sudorazione, etc.) – e comunque certificati da una visita medica-neurologica, volta ad accertare la perduranza dello stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti – ed accertamenti scientifici da effettuarsi nell'immediatezza del fatto sui liquidi biologici del conducente dell'autovettura in apposite strutture sanitarie.

Per potersi consumare il reato in parola, si badi, devono sussistere entrambi gli elementi di cui sopra.

Difatti, l'esito positivo di uno solo dei due accertamenti **non** è sufficiente a provare la guida in stato di alterazione ex art. 187 C.d.s.

C) In particolare di recente la Cassazione si è pronunciata sul punto affermando che "*ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicchè l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione*" (Cass. pen., sez. IV, n. 16059, 13.02.2014 – dep. 11.04.2014).

Ancora.

Interssanti sono anche le pronunce della Giurisprudenza di merito.

Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 3327/2009 ha stabilito, con riferimento alla presenza di tracce di cannabinoidi nelle urine, che (...) *non è sufficiente il solo accertamento scientifico sui liquidi fisiologici del conducente, poiché la semplice presenza di tracce di cannabinoidi nelle urine... **non** può rappresentare, da sola, la prova dell'alterazione delle sue condizioni psico-fisiche...determinata da una assunzione di sostanza stupefacente in epoca tale da influire sul suo equilibrio psico-fisico. Come è noto, infatti, le sostanze stupefacenti possono rimanere nelle urine del soggetto che le ha assunte, anche per giorni dopo l'assunzione e tale presenza, in sé e per sé considerata, **non comporta automaticamente l'alterazione delle condizioni psico-fisiche previste dall'art. 187 C.d.s**.*"(vds., altresì, Tribunale di Ferrara, sent. n. 751/2009).

D) Il tutto è stato anche accertato da studi e ricerche in materia per i quali la "positività urinaria" alle sostanze stupefacenti non dimostra l'attualità dell'uso delle stesse e, conseguentemente, una alterazione psico-fisica derivante dalla loro assunzione.

È per tale ragione, evidentemente, che il "Protocollo operativo droga" del Ministero della Salute, relativo agli accertamenti di cui all'art. 187 CdS, ha sancito "*l'indispensabilità del controllo sul sangue, sostituibile dalla saliva in caso di diniego al prelievo ematico*".

In siffatto modo il prefato "Protocollo" ha attribuito all'esame delle urine una valenza secondaria, affermando la sua inadeguatezza in ordine alla prova dello stato di alterazione del conducente di un veicolo, dal momento che tracce di sostanze stupefacenti sono rilevabili nelle urine, positivamente, anche a distanza di diversi giorni dall'assunzione, quando, cioè gli effetti della sostanza stessa sono ampiamente scemati.

Infatti, "(...) *l'accertamento della presenza nelle urine di sostanza cannabinoidi, se certamente comprova una pregressa assunzione di detta sostanza, non è peraltro parimenti dimostrativa dell'attuale sussistenza –al momento della guida- dello stato di alterazione, in quanto può ritenersi alla stregua di fatto notorio che la presenza di metaboliti costituisce la fase successiva sia al momento dell'assunzione della sostanza, sia al periodo di efficacia del principio attivo, costituendo essa il*

momento in cui l'organismo umano "espelle" le scorie metaboliche conseguite all'assunzione della sostanza da parte del soggetto…" (Tribunale di Ferrara, sentenza n. 751/2009).

Quanto sopra affermato dalla Giurisprudenza di Legittimità, di merito e dal Ministero della Salute, permette di asserire che la positività accertata tramite esame delle urine non può costituire prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, di uno stato di alterazione da stupefacenti ex art. 187 CdS.

Ne discende da ciò, per rispondere al quesito in oggetto, è opportuno che gli operanti per poter stabilire con certezza se un individuo si trovi nello stato di alterazione richiesto dalla lettera della norma, tentino di far effettuare indagini tossicologiche da eseguirsi su prelievo ematico, rilevando e annotando, allo stesso tempo, gli indici sintomatici di cui si è parlato, e non soltanto – come avviene invece nella maggior parte dei casi – fermare le proprie indagini al campionamento di urine.

Infatti, solo a seguito del rinvenimento nel sangue – che deve essere prelevato al conducente dopo il controllo di Polizia Stradale - del principio attivo della sostanza stupefacente si potrà affermare che il soggetto si trovasse alla guida della propria autovettura sotto l'effetto di tale sostanza.

Tanto dovevo.

Avv. Massimo Biffa

ACCERTAMENTO DELLA GUIDA IN STATO DI STUPEFAZIONE: <<…NECESSITÀ DEI PRELIEVI EMATOLIGICI ED INSUFFICIENZA DELLE SOLE INDAGNI SULLE URINE…>>.